

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Esercizio di azioni differenti rispetto a quella di annullamento - Giudicato cd. formale - Violazione estrinseca delle norme sul riparto di giurisdizione.**

**Tar Trentino Alto Adige - Trento, Sez. I, 15 aprile 2021, n. 54**

- in *Il Foro Amministrativo*, 4, 2021, pag. 635

1. “[...] *la natura impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ammesso contro atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (art. 8 del d.P.R. n. 1199/71), esclude che con lo stesso possano esercitarsi azioni differenti rispetto a quella di annullamento [...]*”.

2. “[...] *per effetto della giurisdizionalizzazione dell’istituto, allo stesso deve essere analogicamente riferita anche una disciplina di formazione del giudicato c.d. “formale”, a mente dell’art. 324 c.p.c.: disciplina, questa, che pertanto di fatto integra la disciplina di diritto positivo contenuta nell’art. 15 del d.P.R. 1199 del 1971, il quale invero di per sé letteralmente prevede, al fine di pervenire alla definitività del decreto presidenziale decisorio, l’esperibilità del solo istituto della revocazione ordinaria di cui all’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto stesso. Tale integrazione discende quindi dalla giurisprudenza pretoria della Cassazione che assoggetta anche il decreto decisorio al ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. per violazione estrinseca delle norme sul riparto della giurisdizione [...]*”.

[...] *Pertanto, al fine di determinare la tempestività della proposizione del presente ricorso in sede giurisdizionale non deve essere considerata, quale data di formazione del giudicato del decreto decisorio del ricorso straordinario, quella coincidente con il 120° giorno susseguente alla comunicazione al ricorrente in sede straordinaria del decreto decisorio medesimo (nella specie avvenuta in data 21 gennaio 2020), come per l’appunto sostiene l’Amministrazione intimata, bensì si deve a tal fine considerare la data della scadenza del termine per esperire il ricorso per Cassazione [...]*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo Valsugana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “*Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo*”,

come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con decreto del 4 giugno 2018, n. 16658 di prot., il Sindaco del Comune di Borgo Valsugana (TN) revocava al signor Rinaldo Stroppa, odierno ricorrente, l'incarico di Assessore del Comune medesimo.

2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto a' sensi dell'art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche e integrazioni e notificato il 10 settembre 2018, il ricorrente impugnava l'atto di revoca e con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2019, notificato dal Ministero dell'Interno al sig. Stroppa in data 21 gennaio 2020, su conforme parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2859/2019 del 13 novembre 2019, il ricorso medesimo è stato ritenuto fondato, per quanto di interesse, per violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto *“anche il provvedimento sindacale di revoca dell'assessore soggiace all'obbligo generalissimo, posto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 (con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale) e ripreso dalle fonti proprie dell'autonomia regionale e provinciale citate dal ricorrente, di motivazione. Obbligo che, per le ragioni richiamate sopra e condivise dalla Sezione, può essere adempiuto anche mediante una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore, ciò che tuttavia, nel caso di specie, non è avvenuto. Non può quindi condividersi l'assunto del Ministero circa la natura politica dell'atto di revoca e la conseguente assoluta inesistenza di un obbligo di motivazione”* (cfr. ivi).

3. Con l'odierno ricorso nella presente sede di giudizio il signor Rinaldo Stroppa, pertanto, risultando sulla scorta della decisione del Presidente della Repubblica definitivamente acclarata l'illegittimità del predetto provvedimento di revoca, propone ai sensi del combinato disposto degli

artt. 2043 e ss. c.c. e 30 c.p.a. istanza di risarcimento del danno patrimoniale e morale discendente dal provvedimento sindacale già reso oggetto di annullamento. In primo luogo è chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato introito dell'indennità mensile lorda di euro 989,52 *pro tempore* prevista per la funzione di assessore, da corrispondersi dalla data di adozione del provvedimento del Sindaco del Comune di Borgo Valsugana del 4 giugno 2018 (prot. n. 16658) alla data di scadenza naturale del mandato, risalente al maggio 2020. In secondo luogo è richiesto il risarcimento per le spese di assistenza legale sostenute in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e, in generale, per l'attività di assistenza e consulenza legale, anche stragiudiziale, svolta nell'interesse del ricorrente medesimo in dipendenza di quanto occorsogli, complessivamente quantificabili in euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre oneri di legge (rimborso spese generali, IVA e CPA). Da ultimo è chiesto il ristoro del danno morale subito dal ricorrente a fronte della perdita di immagine e del discredito, quale conseguenza dell'adozione dell'illegittimo provvedimento di revoca dalla carica. Il ricorrente precisa in tal senso che *“La partecipazione alla vita politica attiva della comunità locale, in quanto espressione di crescita personale e, al contempo, del progresso materiale e culturale della comunità locale, costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto dagli articoli 3 e 4 della Costituzione. Entrambi i profili (patrimoniale e morale) costituiscono una lesione dell'unitario diritto (primario) dell'individuo, costituzionalmente garantito in connessione con l'espletamento di un mandato pubblico elettivo, ossia un diritto politico”*

Il ricorso si conclude con la richiesta del suo accoglimento *“e per l'effetto confermare, in linea con il provvedimento del Presidente della Repubblica adottato in data 16.12.2019, l'illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Borgo Valsugana in data 4.06.2018 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per tutte le ragioni di cui sopra, condannando il Comune di Borgo Valsugana, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura richiesta”*.

4. Si è costituito il Comune di Borgo Valsugana a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. 14 aprile 2004, n. 116, instando per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile o comunque inammissibile, per violazione del principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale *ex art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*, posto che l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere esercitata in seno al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In via pregiudiziale subordinata, in rito, la difesa del Comune deduce inoltre l'irricevibilità o comunque inammissibilità dell'azione medesima per violazione del termine decadenziale di centoventi giorni di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a., decorrente dall'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso straordinario e, dunque, dalla definitività del decreto presidenziale di accoglimento del ricorso medesimo, stante la natura giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come riconosciuta ormai dalla giurisprudenza anche costituzionale.

In via ulteriormente subordinata, nel merito, la domanda risarcitoria è, sempre ad avviso del Comune, infondata per insussistenza dei presupposti per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno. Infatti l'annullamento è intervenuto per vizi meramente formali, ossia per difetto di motivazione, lasciando pertanto l'Amministrazione del tutto libera di riadottare un ulteriore e motivato provvedimento di identico tenore dispositivo: atto, questo, che il ricorrente non ha peraltro chiesto all'Amministrazione di emanare, limitandosi per contro alla proposizione della richiesta risarcitoria. Secondo pacifica giurisprudenza l'annullamento per vizi formali, in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato, non consente di fondare la pretesa al risarcimento del danno o, per meglio dire, non può costituire il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Inoltre il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale, ma richiede la verifica di tutti i requisiti del fatto illecito, ed è pertanto subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione. In altri termini, occorre la dimostrazione della c.d. spettanza del bene della vita, *“ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico”*.

Per mero tuziorismo, da ultimo, quanto alla domanda per lucro cessante, l'Amministrazione intimata deduce che non è provato che il ricorrente sarebbe rimasto in carica quale assessore per tutto il periodo cui fa riferimento, potendo essere assoggettato in qualsiasi momento di tale lasso di tempo ad una nuova revoca, motivata, del mandato *ex art. 46, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*; manca inoltre nella specie la prova del percepimento della dedotta indennità funzionale e della quantificazione della stessa così come richiesta. La richiesta del rimborso delle spese legali non è riconoscibile, ben potendo il ricorrente nel ricorso straordinario difendersi personalmente, e la stessa scelta del ricorso straordinario comporta l'accettazione del fatto che non è normativamente previsto che il Presidente della Repubblica statuisca sulle spese di lite. Nè può essere accolta la

domanda di ristoro del danno morale per lesione della immagine da liquidarsi in via equitativa, poiché *“leggendo la stampa dimessa da parte ricorrente, emerge, a parere di questo patrocinio, una situazione più articolata, in cui i vari attori politici in gioco, in un qualche modo, erano mossi da intendimenti che trovavano comunque le loro ragioni in precedenti reciproci comportamenti. L’immagine del ricorrente non appare significativamente screditata”*, né - ancora - può concludersi, come fatto dal ricorrente con una certa disinvoltura, che nel caso in cui egli avesse mantenuto la propria carica l’esito elettorale sarebbe stato diverso, mancando in tal senso la prova del nesso causale tra la revoca impugnata e gli scarsi consensi elettorali ottenuti, mentre anche per il danno morale deve essere fornita la necessaria prova.

In via ancora ulteriormente subordinata, nel merito, è chiesta dall’Amministrazione intimata la riduzione del risarcimento eventualmente spettante a parte ricorrente *ex artt. 1227, comma 1, c.c., 30, comma 3, e 124, comma 2, c.p.a.*, stante il prevalente concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento: *“il sig. Stroppa avrebbe potuto adire il locale T.R.G.A., domandando la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, potendo contare in una ben più rapida definizione della controversia, in sede cautelare e nel merito, visti i tempi ultra-celeri di definizione del contenzioso da parte del T.R.G.A. Trento. Questo avrebbe consentito di ridurre, se non addirittura azzerare, le voci di danno ora richieste e ciò – si badi bene – a prescindere dal successivo agire amministrativo (nel caso di esito favorevole per il sig. Stroppa del ricorso), posto che l’Amministrazione – nella persona del Sindaco – avrebbe potuto, nel rinnovare l’attività amministrativa, motivatamente revocare l’incarico di assessore”*.

5. Il signor Fabio Dalledonne, controinteressato, non si è costituito in giudizio.

6. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021.

## DIRITTO

I. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazioni qui di seguito illustrate.

II. Preliminarmente devono essere peraltro disaminate le eccezioni proposte dalla difesa comunale circa l’irricevibilità o comunque inammissibilità del ricorso. Tali eccezioni invero pertengono alla notoria tematica della progressiva giurisdizionalizzazione dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui all’art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Tale giurisdizionalizzazione si è cristallizzata nel diritto positivo in conseguenza sia delle innovazioni a tale istituto introdotte con l’articolo 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha significativamente novellato gli articoli 13 e 14 del citato d.P.R. 1171 mediante l’espressa previsione della natura

vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato e della possibilità per quest'ultimo di sollevare al riguardo questioni di legittimità costituzionale, sia delle ulteriori innovazioni introdotte con il nuovo Codice del processo amministrativo susseguentemente approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che prevedono l'esperibilità del ricorso straordinario soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, nonché la proponibilità del giudizio di ottemperanza anche nei confronti degli altri provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, quale è – per l'appunto - il decreto decisorio emesso in esito al ricorso straordinario (cfr. al riguardo, rispettivamente, gli artt. 7, comma 8 e 112 c.p.a.).

Giova peraltro qui marginalmente evidenziare - altresì - che con ben più risalente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, del 16 ottobre 1997 emessa sulle cause riunite C-69/96, C-70/96, C-71/96, C-72/96, C-73/96, C-74/96, C-75/96, C-76/96, C-77/96, C-78/96 e C-79/96 era stata comunque già riconosciuta la possibilità per il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi in sede consultiva su di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di proporre alla Corte medesima questioni pregiudiziali di interpretazione delle fonti normative comunitarie, a' sensi dell'art. 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e ciò dunque alla stessa guisa di qualsiasi altro giudice nazionale incardinato nell'ordinamento di ciascuno degli Stati membri.

Comunque sia, in ragione di tale complessiva evoluzione normativa la Corte Costituzionale, con la sentenza 2 aprile 2014, n. 73, ha affermato che il ricorso straordinario *“ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa e ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo”* (cfr. nello stesso senso anche Corte Cost., sentenza 9 febbraio 2018, n. 24). A tale conclusione è altresì pervenuta l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la propria ordinanza 14 luglio 2015, n. 7, nella quale gli anzidetti profili evolutivi dell'istituto sono stati sistematicamente trattati con ulteriori dettagli: *“Con le sentenze nn. 9 e 10 del 2013 questa Adunanza, portando a compimento un discorso avviato con la precedente sentenza n. 18/2012, ha riconosciuto il carattere sostanzialmente giurisdizionale del rimedio straordinario e dell'atto terminale della relativa procedura. Un rilievo decisivo è stato all'uopo assegnato al disegno riformatore portato a compimento con la legge n. 69/2009 e con il codice del processo amministrativo. Assume rilievo, in prima battuta, l'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonché in materia di processo civile>. Il primo comma ha introdotto, sotto forma di periodo aggiunto al testo dell'art. 13, primo comma, alinea, del d.P.R. 1199/1971, una norma a tenore della quale il Consiglio di Stato, <se*

*ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87>. Il secondo comma dell'art. 69 cit. ha disposto l'aggiunta al primo periodo del primo comma dell'art. 14 del medesimo d.P.R. n. 1199/1971 delle parole <conforme al parere del Consiglio di Stato> e la soppressione del secondo periodo del primo comma dello stesso articolo, nonché l'abrogazione del secondo comma, in tal guisa eliminando la possibilità, originariamente contemplata, che il Ministero *ratione materiae* competente, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri. L'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha, dal canto suo, stabilito che il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ....” ed ancora “Tale sviluppo normativo di cui si è dato conto depona nel senso dell'assegnazione al decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale di decisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente giurisdizionale. Ne deriva il superamento della linea interpretativa tradizionalmente orientata nel senso della natura amministrativa del decreto presidenziale, seppure contrassegnata da profili di specialità tali da segnalare la contiguità alle pronunce del giudice amministrativo. Assume rilievo decisivo, in particolare, lo *jus superveniens* che ha attribuito carattere vincolante al parere del Consiglio di Stato, con il connesso riconoscimento della legittimazione dello stesso Consiglio a sollevare, in detta sede, questione di legittimità costituzionale. Una volta acquisito che la paternità effettiva della decisione è da ricondurre all'apporto consultivo del Consiglio di Stato connotato da una *suitas* giurisdizionale e che, pertanto, il provvedimento finale è meramente dichiarativo di un giudizio formulato da un organo giurisdizionale in modo compiuto e definitivo, si deve convenire che l'atto finale della procedura è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità dell'atto impugnato (così Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2012, n. 23464). In definitiva il decreto presidenziale che recepisce il parere, pur non essendo, in ragione della natura dell'organo e della forma dell'atto, un atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è estrinsecazione sostanziale di funzione giurisdizionale che culmina in una decisione caratterizzata dal crisma dell'intangibilità, propria del giudicato, all'esito di una procedura in unico grado*

*incardinata sulla base del consenso delle parti. La matrice sostanzialmente giurisdizionale del rimedio è corroborata dalle indicazioni ricavabili dal codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Merita menzione, in particolare, l'articolo 7, comma 8, che, nel quadro di una disciplina dedicata alla definizione del concetto e dell'estensione della giurisdizione amministrativa, limita la praticabilità del ricorso straordinario alle sole controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, ai campi nei quali, in ragione della consistenza della posizione soggettiva azionata o in funzione della materia di riferimento, il giudice amministrativo è dotato di giurisdizione. La <giurisdizione> diventa quindi presupposto generale di ammissibilità del ricorso straordinario, non diversamente da quanto accade per il ricorso ordinario al giudice amministrativo. In tal guisa si sancisce l'attrazione del ricorso straordinario nel sistema della giurisdizione amministrativa di cui costituisce forma speciale e semplificata di esplicazione. La rimozione della possibilità che il ricorso straordinario sia promosso in materie in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione, rafforza, poi, il connotato dell'alternatività del rimedio, cancellando l'ipotesi di un ricorso straordinario concorrente, nelle materie estranee alla giurisdizione amministrativa, con quello giurisdizionale e, soprattutto, eliminando l'ostacolo che tale anomalia avrebbe rappresentato sulla strada della sostanziale giurisdizionalizzazione di siffatta tecnica di tutela. Proprio la valorizzazione delle coordinate normative fin qui esaminate ha di recente indotto la Corte di Legittimità ad assegnare al decreto che definisce il ricorso straordinario la valenza di decisione costituente esercizio della giurisdizione riferibile, nel contenuto recato dal parere vincolante, al Consiglio di Stato, naturaliter sottoposta al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione ex artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a. (Cass., sezioni unite, 19 dicembre 2012, n. 23464" (cfr. ivi).*

Premesso tutto ciò, il Collegio ritiene che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ancorché "giurisdizionalizzato", seguita comunque a connotarsi quale rimedio essenzialmente impugnatorio: assunto, questo, che impone pertanto di respingere l'eccezione formulata dal Comune, secondo cui il presente ricorso giurisdizionale dovrebbe essere dichiarato irricevibile o inammissibile in dipendenza di un'asserita violazione al riguardo del principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199 del 1971 nel presupposto che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta - sempre ad avviso del patrocinio del qui intimato Comune - già nella precedente sede di ricorso straordinario unitamente all'istanza di annullamento del provvedimento di revoca, e non quindi solo susseguentemente nella presente e diversa sede di giudizio. Questo Tribunale in tal senso aderisce

pertanto alla giurisprudenza, largamente prevalente, secondo la quale “*per consolidato orientamento la natura impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ammesso contro atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (art. 8 del d.P.R. n. 1199/71), esclude che con lo stesso possano esercitarsi azioni differenti rispetto a quella di annullamento (ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, n. 2104/2019 del 19 luglio 2019; n. 1984/2019 del 4 luglio 2019; n. 77/2019 del 7 gennaio 2019; C.d.S., sez. III, 6 maggio 2015, n. 2273.*” (Cons. Stato, sez. II, sentenza 22 gennaio 2020, n. 545).

III. Precisato pertanto che l’azione risarcitoria qui oggetto di scrutinio è stata correttamente proposta avanti a questo Giudice, giova altresì rammentare che l’azione di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di un interesse legittimo è stata compiutamente disciplinata nel codice del processo amministrativo - a garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale innanzi al Giudice amministrativo (cfr. l’art. 1 c.p.a.) - al termine di un lungo percorso giurisprudenziale che, sulla spinta dell’ordinamento comunitario (cfr., in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989), è culminato nell’affermazione, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. la Sentenza n. 500 del 1999), del principio della responsabilità aquiliana per lesione di interessi legittimi. Infatti l’esperimento dell’azione di annullamento non sempre consente di conseguire (o conservare) il bene della vita, e ciò per le più disparate ragioni, quali la completa esecuzione dei provvedimenti dell’amministrazione *medio tempore* sopravvenuta, l’impossibilità del ripristino delle situazioni precedenti, ecc.. Dunque l’azione risarcitoria è deputata a garantire nel contesto della giurisdizione amministrativa la pienezza della tutela da quest’ultima assicurata in quanto garantisce all’interessato una tutela sostitutiva mediante il risarcimento del danno per equivalente o in forma specifica laddove non sia possibile conseguire (o conservare) il bene della vita.

Alle azioni di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno è dunque dedicato l’articolo 30 c.p.a., che - per quanto interessa in questa sede - contempla al suo comma 2 la possibilità di presentare la domanda di risarcimento del “*danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa*” (cfr. *ibidem*, comma 3) in via autonoma, ossia prescindendo del tutto dall’impugnazione dell’atto lesivo. Tale azione risarcitoria è prevista e disciplinata nel senso che “*La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo*”, il che invero integra un’eccezione alla regola generale indicata nel precedente comma 1, che viceversa consente la presentazione delle azioni di condanna contestualmente all’azione di annullamento, come nel caso

della c.d. azione di adempimento (cfr. al riguardo l'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo il quale “L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio”).

In alternativa all'azione autonoma, la domanda risarcitoria può essere quindi presentata anche a sensi del comma 5 del medesimo art. 30 c.p.a., secondo il quale “Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”. Tale azione risarcitoria è comunque strettamente connessa all'azione di annullamento nel senso che, in caso di accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa consente di configurare l'ingiustizia del danno causato dal provvedimento impugnato.

IV. Deve così essere evidenziato che la sostanziale giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ormai pienamente affermata secondo quanto illustrato al precedente punto II, rende segnatamente applicabile alla presente fattispecie la disciplina contenuta nel surriferito art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo.

Ma, se così è, neppure può essere accolta l'ulteriore eccezione formulata dall'Amministrazione intimata che prospetta l'irricevibilità del ricorso in ragione della decadenza, pretesamente intervenuta nella specie, del termine perentorio di 120 giorni per la proposizione dell'azione risarcitoria: termine che l'Amministrazione medesima fa correttamente decorrere, peraltro nella mera enunciazione del relativo principio ma non nel suo computo in concreto, dal passaggio in giudicato della sentenza, ossia – nel caso di specie – dalla definitività del decreto di accoglimento del ricorso straordinario (correttamente equiparato *quoad effectum* alla “sentenza” testualmente contemplata dal predetto comma 5: cfr. sul punto T.A.R. Cagliari, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 734). E, proprio a questo riguardo, la medesima difesa del Comune non considera innanzitutto che per effetto della giurisdizionalizzazione dell'istituto, allo stesso deve essere analogicamente riferita anche una disciplina di formazione del giudicato c.d. “formale”, a mente dell'art. 324 c.p.c.: disciplina, questa, che pertanto di fatto integra la disciplina di diritto positivo contenuta nell'art. 15 del d.P.R. 1199 del 1971, il quale invero di per sé letteralmente prevede, al fine di pervenire alla definitività del decreto presidenziale decisorio, l'esperibilità del solo istituto della revocazione ordinaria di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto stesso. Tale integrazione discende quindi dalla giurisprudenza pretoria della Cassazione che assoggetta

anche il decreto decisorio al ricorso per Cassazione *ex art. 111 Cost.* per violazione estrinseca delle norme sul riparto della giurisdizione (cfr. *ex multis* sentenza Cassazione SS.UU., 6 novembre 2017, n. 26258: “*va ribadito il principio già espresso da queste Sezioni Unite con le sentenze 19/12/2012 n. 23464 e 5/10/2015 n. 19786, secondo cui la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in Cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che la L. n. 69 del 2009, art. 69 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l’organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l’avvenuta <giurisdizionalizzazione> dell’istituto*”; Cassazione SS.UU., sentenza 4 aprile 2019, n. 9487; Cassazione SS.UU., sentenza 6 settembre 2013, n. 20569: “*In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito del mutamento del quadro normativo attuato con l’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e con l’art. 7 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale. Ne consegue che solo rispetto ai decreti emanati successivamente a tale innovazione legislativa va riconosciuta l’idoneità alla formazione del giudicato, senza che tale soluzione, in quanto fondata sulle nuove norme ordinarie, possa essere valutata quale <overruling> interpretativo rispetto ai precedenti orientamenti della giurisprudenza*”). Pertanto, al fine di determinare la tempestività della proposizione del presente ricorso in sede giurisdizionale non deve essere considerata, quale data di formazione del giudicato del decreto decisorio del ricorso straordinario, quella coincidente con il 120° giorno susseguente alla comunicazione al ricorrente in sede straordinaria del decreto decisorio medesimo (nella specie avvenuta in data 21 gennaio 2020), come per l’appunto sostiene l’Amministrazione intimata, bensì si deve a tal fine considerare la data della scadenza del termine per esperire il ricorso per Cassazione. A questo specifico riguardo è appena il caso di evidenziare che ciò che qui rileva non è la circostanza che il ricorso per Cassazione sia stato effettivamente proposto, ma che possa in astratto essere proposto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 1500: “*Infatti, l’inizio della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5, coincide con l’esaurimento delle possibili impugnazioni, compresa quella in Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione ex art. 110, non rilevando in contrario l’improbabilità della sussistenza di detti motivi nella materia*”), come del resto statuito da questo stesso Tribunale con sentenza n. 189 del 2020, da cui non v’è pertanto ragione di discostarsi. D’altro canto la Cassazione può essere astrattamente adita non solo dal ricorrente in sede straordinaria rimasto soccombente - situazione

non realizzatasi in questo caso - ma anche dall'Amministrazione o dall'eventuale controinteressato ove a loro volta rimasti soccombenti, esattamente come del resto avviene anche per la revocazione di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971.

In ragione di tutto ciò il ricorso deve quindi intendersi tempestivamente presentato. Corre l'obbligo di evidenziare in tal senso che su tale scadenza ha inciso la disciplina eccezionale della sospensione dei termini processuali derivante dalla legislazione emanata per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (disciplina, questa, che per inciso, neppure è stata considerata dalla difesa del Comune), e segnatamente la sospensione del termine disposta dal 9 marzo all'11 maggio, introdotta dall'articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - e prorogata con l'articolo 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40. Giova qui rimarcare che il richiamato articolo 83 trova applicazione nella presente fattispecie in luogo dell'articolo 84, viceversa dedicato al giudizio amministrativo, trattandosi di ricorso da proporsi innanzi ad un organo giurisdizionale per il quale si applicano le norme di cui all'art. 360 e ss. c.p.c.. Più in dettaglio, posto che a mente dell'art. 325, secondo comma, c.p.c. il termine per ricorrere per Cassazione è di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare, va evidenziato che nel caso oggetto di scrutinio a tali giorni devono essere aggiunti i giorni della sospensione feriale coincidente con l'intero mese di agosto 2020 per effetto dell'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 come modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché quelli surriferiti della sospensione di cui al predetto art. 83.

In tal senso, pertanto, poiché il decreto decisorio è stato nella specie notificato il 21 gennaio 2020, i 60 giorni decorrenti da tale data - tenuto conto della sospensione Covid, pari a 64 giorni, dal 9 marzo al 11 maggio 2020, di cui all'articolo 83 citato -, sono scaduti il giorno 23 maggio 2020, da cui decorrono gli ulteriori 120 giorni, nei quali non può altresì essere computato l'usuale periodo di sospensione feriale dall'1 al 31 agosto: dal che discende che il termine in questione scadeva il 21 ottobre 2020, ossia nella stessa data in cui l'attuale ricorrente ha provveduto a notificare alle controparti l'atto introduttivo del presente giudizio: con la conseguenza che, nella specie, il termine di cui al comma 5 dell'art. 30 non era a tale momento decorso.

V. Tutto ciò doverosamente premesso, il ricorso in epigrafe – come detto dianzi – va rigettato nel merito.

VI. Nel caso di specie si verte in materia di interessi legittimi oppositivi, che si correlano a provvedimenti incidenti *ab externo* su un soggetto che vanta, sostanzialmente, un interesse contrario all'adozione dei provvedimenti medesimi. Tale caratteristica è, infatti, connaturata in via generale ai

provvedimenti di secondo grado, nel novero dei quali rientra la revoca della nomina ad assessore oggetto dell'impugnativa con il ricorso straordinario. In relazione a tali interessi, oppositivi appunto, la responsabilità gravante sull'Amministrazione può essere certamente ricondotta ai paradigmi della responsabilità aquiliana *ex art. 2043 del c.c.*.

Occorre pertanto procedere alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi che caratterizzano l'illecito derivante da lesione dell'interesse legittimo (cfr. sul punto, tra le tante, Cons. Stato, sez. II, sentenza 20 maggio 2019, n. 3217, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 marzo 2019, n. 1815; Cons. Stato, sez. V, sentenza 30 giugno 2009, n. 4237), ossia:

- a) l'illegittimità del provvedimento causativo del danno;
- b) la sussistenza della colpa o del dolo della P.A.;
- c) la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento;
- d) il nesso causale che collega la condotta commissiva o omissiva della P.A. all'evento dannoso, (causalità materiale);
- e) la sussistenza del pregiudizio subito e del nesso che lo lega all'evento dannoso (causalità giuridica).

VII. Procedendo pertanto alla disamina di ciascuno dei predetti elementi, occorre rilevare che l'illegittimità dell'atto non deve essere ulteriormente accertata in quanto si è pronunciato al riguardo il Presidente della Repubblica con il decreto 16 dicembre 2019. In particolare l'illegittimità è stata riscontrata per la sussistenza del vizio inerente la motivazione dell'atto. Vale riportare il tenore letterale del parere del Consiglio di Stato n. 2859/2019 del 18 settembre 2019 (numero affare 01016/2019), presupposto vincolante della decisione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971: *“In sostanza, dunque, anche il provvedimento sindacale di revoca dell'assessore soggiace all'obbligo generalissimo, posto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 (con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale) e ripreso dalle fonti proprie dell'autonomia regionale e provinciale citate dal ricorrente, di motivazione. Obbligo che, per le ragioni richiamate sopra e condivise dalla Sezione, può essere adempiuto anche mediante una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore, ciò che tuttavia, nel caso di specie, non è avvenuto. Non può quindi condividersi l'assunto del Ministero circa la natura politica dell'atto di revoca e la conseguente assoluta inesistenza dell'obbligo di motivazione che, a ben vedere, non è affermato neppure dal precedente richiamato dalla relazione ministeriale (recte Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 4970/2013 del 24/12/2013)”*.

VIII. In secondo luogo, sul piano oggettivo, è utile indagare l'esistenza della lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento ed il nesso di causalità materiale e giuridica che lega tale lesione con la

condotta dell'Amministrazione. Tale profilo interpella la spettanza del bene della vita sotteso all'interesse vantato dalla parte ricorrente. Infatti, in via generale, in conseguenza della natura "sostanziale" e non meramente "procedimentale" dell'interesse legittimo, il relativo risarcimento del danno può essere accordato solo se l'attività della pubblica amministrazione abbia effettivamente determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 14 gennaio 2019, n. 137). La consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questo Tribunale, chiarisce al riguardo che *"La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione dell'interesse legittimo sussiste soltanto se l'attività amministrativa illegittima abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento (cfr, ex plurimis, da ultimo, Cons, Stato, IV, 7 gennaio 2019, n. 137; Cons. Stato, IV, 14 giugno 2018, n. 3657). Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale l'art. 30 del codice del processo amministrativo prevede il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché, nella sistematica dei rapporti di diritto pubblico, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria, in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione pubblica, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira. Infatti, è solo e soltanto la lesione al bene della vita che qualifica in termini di <ingiustizia> il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione e lo rende risarcibile, determinando, ai sensi del citato art. 30, la sussistenza dell'illecito dell'amministrazione pubblica. La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell'art. 30 del c.p.a. che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità – oltre una condotta rimproverabile – è l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del legittimo agire dell'amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell'interesse"* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2019, n. 840).

IX. Innanzitutto la posizione sostanziale protetta, che ha subito una illegittima intromissione dei pubblici poteri, secondo quanto espressamente illustrato nel ricorso, concerne la *"partecipazione alla vita politica attiva della comunità locale, in quanto espressione di crescita personale e, al contempo, del progresso materiale e culturale della comunità locale, costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto dagli articoli 3 e 4 della Costituzione. Entrambi i profili (patrimoniale e*

*morale) costituiscono una lesione dell'unitario diritto (primario) dell'individuo, costituzionalmente garantito in connessione con l'espletamento di un mandato pubblico elettivo, ossia un diritto politico".* Al riguardo deve convenirsi che, in assenza del provvedimento di revoca, il ricorrente avrebbe potuto verosimilmente procedere nell'esercizio del proprio mandato e, dunque, l'incidenza materiale dell'atto di revoca sull'interesse sostanziale è immediatamente percepibile, restando invece nell'alveo delle mere congetture, nell'evenienza del mantenimento dell'incarico, sia la considerazione della successiva ulteriore possibilità di revoca del mandato stesso, prospettata dalla difesa comunale, sia l'evenienza del successivo rinnovo dell'incarico nella nuova consiliatura o, comunque, del successo nelle nuove elezioni viceversa rappresentato dal ricorrente.

Tuttavia nel caso concreto ritiene il Collegio che il giudice del risarcimento deve poter formulare un giudizio di definitiva spettanza della posizione soggettiva di cui è già titolare colui che invoca la protezione risarcitoria. Sicché, laddove tale verifica è pacificamente necessaria nel caso di interessi pretensivi, anche nel caso di interessi oppositivi occorre verificare che, annullato l'atto lesivo adottato dall'Amministrazione, quest'ultima non possa legittimamente riproporlo in termini parimenti pregiudizievoli, in sede di riesercizio del potere (Cons. Stato, 12 marzo 2004, n. 1261; Cass., sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2122; Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2187; sentenza Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2019, n. 840 già citata). In definitiva, nel caso di interessi oppositivi, sussiste una presunzione di lesione sostanziale che comporta la necessità per l'Amministrazione, secondo il notorio principio di ordine generale del "*più probabile che non*", di dimostrare che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato sostanzialmente differente da quello emesso e annullato.

X. In questo senso nel caso di specie assume pertanto particolare e del tutto decisivo rilievo la natura formale e non sostanziale dei vizi che affliggono il provvedimento di revoca, e sul punto deve essere condiviso l'orientamento consolidato, cui si riferisce anche l'Amministrazione comunale, secondo il quale il risarcimento del danno potrebbe essere accordato solo in caso di illegittimità "*sostanziale*", dovendo al contrario essere negato quando il vizio accertato attenga unicamente al procedimento di formazione del provvedimento, poiché in tal caso l'Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento eliminando il vizio riscontrato (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252). Infatti, l'annullamento dell'atto per vizi formali, quale il difetto di motivazione, non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, e pertanto non consente di accogliere la domanda finalizzata al conseguimento della pretesa sostanziale, quale è il risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza consolidata "*...mentre la caducazione dell'atto per vizi sostanziali*

vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato e lascia ampio potere in merito all'amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale” (giurisprudenza pacifica Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2019, n. 2304, Cons. Stato sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534, Cons. Stato sez. V, 22 novembre 2019, n.7977, id. sez. III 17 giugno 2019, n. 4097). Tanto è particolarmente evidente nel caso di specie, laddove l'illegittimità dell'atto per vizio di motivazione poteva essere sanata attraverso “una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore”, come statuito nel decreto presidenziale che accoglie il ricorso straordinario: impegno motivazionale, questo, non particolarmente rilevante e che, secondo l'anzidetto principio del “più probabile che non”, il Sindaco avrebbe per certo potuto agevolmente assumere posteriormente alla pronuncia di illegittimità dell'atto. Occorre infatti ricordare le peculiarità che connotano tale provvedimento: la revoca di un incarico assessorile - al pari dell'atto con il quale tale incarico viene conferito - è infatti un tipico atto di alta amministrazione inquadrabile nell'ambito dell'eterogena categoria degli atti di conferimento di un incarico fiduciario, rispetto ai quali si contraddistingue per essere ispirato da ragioni di carattere squisitamente politico (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, Sentenza 30 settembre 2016, n. 964). Dette ragioni si risolvono infatti in valutazioni politico-amministrative, come tali ampiamente discrezionali, rimesse alla competenza esclusiva del vertice politico ed afferenti, a mero titolo esemplificativo, ai rapporti con l'opposizione ovvero ai rapporti interni alla maggioranza consiliare, oppure – e ancora - alle esigenze di maggiore operosità ed efficienza in relazione allo specifico settore dell'Amministrazione delegato.

Sotto altro profilo, più strettamente cronologico, merita altresì evidenziare che il riesercizio del potere a cura del Sindaco è stato in concreto impedito dalla situazione di fatto. Infatti, nel caso di specie, la pronuncia in sede di ricorso straordinario è intervenuta in data 16 dicembre 2019, allorquando le dimissioni del Sindaco, presentate l'11 settembre 2018, avevano già dato luogo al procedimento di scioglimento del Consiglio comunale nonché determinato la decadenza della Giunta (a mente dell'articolo 10 del d.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m.), e le nuove elezioni comunali si erano già svolte nel maggio del 2019, nelle more della pronuncia sul ricorso straordinario. Il rilievo di tale circostanza temporale non può del resto essere disgiunto dalle scelte processuali del ricorrente che ha ritenuto di avvalersi del ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, il quale notoriamente necessita di tempi procedurali più dilatati rispetto a quelli in essere presso l'alternativo rimedio giurisdizionale innanzi a questo Tribunale.

XI. Tutto quanto sopra esposto depone conclusivamente per l'assenza dei sopracitati elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, dovendo così arrestarsi, per ragioni di economia processuale, la verifica della sussistenza degli ulteriori presupposti eventualmente fondanti la sussistenza del danno e, per l'effetto, il ricorso deve essere dichiarato infondato.

XII. La particolarità delle questioni scrutinate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla è dovuto con riferimento alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, e dell'articolo 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, con l'intervento dei magistrati::

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Cecilia Ambrosi**

**IL PRESIDENTE**

**Fulvio Rocco**

## IL SEGRETARIO